

Spett.le

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Direzione per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
dva@minambiente.it
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e p. c. **Regione Puglia**

**Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e
paesaggio**
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
dipartimento.mobilitaqualurbopubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Comune di Melendugno

Via San Nicola, 6 - 73026 Melendugno (LE)
comune.melendugno@legalmail.it


Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Sede Operativa Via IV Novembre, 149 - 00187 Roma
tap_italia@legalmail.it

**Oggetto: "TAP – Trans Adriatic Pipeline" – Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 223
dell'11/09/2014 (come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015).
Nota Tecnica Congiunta Prescrizione n. A.8.**


Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette la nota tecnica congiunta predisposta dagli esperti ISPRA ed
ARPA Puglia, Ente Coinvolto per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.8 in oggetto (art.2 D.M. 223/2014).
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito Branno



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Generale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460151 Fax 080 5460150
e-mail: dg@arpa.puglia.it



VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N. A.8

Oggetto: Decreto di compatibilità ambientale n. D.M. 0000223 dell'11.09.2014 come modificato dal D.M. 0000072 del 16.04.2015 relativo al tratto italiano del gasdotto denominato "TAP – Trans Adriatic Pipeline".
Comunicazione esito verifica di ottemperanza prescrizione n. A.8.

In riferimento all'oggetto, si allega alla presente la valutazione finale di ARPA Puglia e di ISPRA per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.8 del D.M. 223/2014 (come modificato dal D.M. 72/2015), il quale all'art. 2 decreta:

Prescrizione: A.8)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori;

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ente Coinvolto: ARPA Puglia

1

IL DIRETTORE SCIENTIFICO ff
Dott. Nicola Ungaro

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Lecce
Ing. Roberto Buccì

Allegato:
Verifica Ottemperanza Prescrizione N. A.8 (D.M.223/2014 come modificato dal D.M.72/2015) del 25/07/2018.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724


Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPA PUGLIA

PROGETTO

**GASDOTTO ALBANIA ITALIA
TRANS ADRIATIC PIPELINE – TAP**

PROPONENTE

TRANS ADRIATIC PIPELINE – AG. ITALIA

**VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N° A.8
(D.M. 223/2014 come modificato dal D.M. 72/2015)**

Bari, 25/07/2018

Indice

1	PREMESSA	3
2	PRESCRIZIONE N. A.8 DEL D.M. 223/2014'	3
2.1	TESTO DELLA PRESCRIZIONE	3
2.2	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	4
2.3	SINTESI DEI DOCUMENTI	4
2.4	OSSERVAZIONI E CRITICITÀ	4

1 PREMessa

La presente nota tecnica congiunta riguarda la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.8 del D.M. n. 223 del 11/09/2014 e s.m.i relativo al tratto italiano del gasdotto Albania-Italia-Proponente Trans Adriatic Pipeline (TAP).

Il D.M. n. 223 dell'11/09/2014, così come modificato dal D.M. n. 72 del 16/04/2015, relativo al tratto italiano del gasdotto Albania-Italia denominato Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale – Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia, per la prescrizione A.8 in esame, assegna al MATTM il ruolo di “Ente Vigilante” e all'ARPA Puglia il ruolo di “Ente Coinvolto”. Il termine per l'avvio della verifica è: ANTE OPERAM – in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Il coinvolgimento dell'ISPRA discende da una richiesta indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed effettuata da ARPA Puglia con nota prot. n. 43932 del 04/08/2015, con la quale l'Agenzia chiede una “*formale collaborazione ad ISPRA per l'affiancamento in tutte le prescrizioni che la vedono coinvolta*”, collaborazione che l'Istituto ha accettato comunicandolo ad ARPA Puglia con nota prot. ISPRA n. 43569 del 02/10/2015 (prot. ARPA Puglia n. 55710 del 06/10/2015).

La presente nota tecnica congiunta si riferisce all'analisi della documentazione trasmessa da TAP Trans Adriatic Pipeline AG con nota prot. n. LT-TAPIT-ITG-00560 del 17/07/2018, acquisita al protocollo ARPA Puglia con il n. 47239 del 18/07/2018 e prot. ISPRA n. 46893del 23/07/2018.

Di seguito si descrive la documentazione inviata da TAP ad ARPA Puglia con la citata nota e si riportano le osservazioni e le criticità rilevate dagli esperti dei due Enti coinvolti nell'analisi.

2 PRESCRIZIONE n. A.8 del D.M. 223/2014

2.1 TESTO DELLA PRESCRIZIONE

Sui massicci corallini e affioramenti di “biocostruzioni” di cui al punto precedente ritenuti più importanti dovranno essere condotti campionamenti di roccia e di sedimento nell'intorno degli stessi e presentato un programma di indagini esplorative sui popolamenti bentonici presenti finalizzati ad acquisire informazioni per la classificazione dei gruppi sistematici più rappresentativi e l'individuazione dei principali organismi biocostruttori. La caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei popolamenti bentonici dovrà essere effettuata per mezzo di censimenti visuali e rilievi fotografici eseguiti da operatori subacquei; i campioni di substrato raccolti dovranno essere classificati in laboratorio avvalendosi degli appositi test chiave per la determinazione dei diversi gruppi sistematici. Questo tipo di indagini dovrà essere applicato anche per la descrizione del popolamento macroalgale. Per quanto riguarda il micro fitobenthos, i campioni dovranno essere raccolti in immersione e i metodi di prelievo dovranno essere differenziati a seconda del tipo di substrato indagato; mentre per quanto attiene la fauna litica dovrà essere effettuato un censimento visuale al fine di valutare i principali gruppi sistematici e la presenza di specie rare. E' prescritto che tutte le indagini e campionamenti di cui sopra siano ripetuti post-operam quide raffronto con i risultati ante operam. Le modalità di analisi dovranno essere sviluppate e concordate con ARPA Puglia.

2.2 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

[1] “Prescrizione A.8 del D.M. 223 del 11/09/2014 Risposte alle osservazioni ISPRA ed ARPA Puglia di cui alla nota tecnica Prot. 0044645-32 del 06 luglio 2018” - Doc. n. OPL00-C30373-150-Y-TRS-0006_0 rev. 0 del 09/07/2018.

[2] “Prescrizione A.8 del D.M. 223 del 11/09/2014 ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO SUGLI AFFIORAMENTI DI BIOCOSTRUZIONI” - Doc. n. OPL00-C30373-150-Y-TRS-003_2 rev. 02 del 09/07/2018.

2.3 SINTESI DEI DOCUMENTI

Il documento [1] contiene le risposte alle osservazioni riportate nella nota tecnica che ARPA Puglia ed ISPRA hanno congiuntamente predisposto (Prot. ARPA Puglia n. 44645 del 06/07/2018) per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.8 del D.M. 223/2014 (come modificato dal D.M. 72/2015). Tali osservazioni, con le relative richieste di integrazione, fanno particolare riferimento alla documentazione trasmessa da TAP con nota LT-TAPIT-ITG-00549 del 12/06/2018 dal titolo: “Prescrizione A.8 del D.M. 223 del 11/09/2014 Risposte alle osservazioni ISPRA ed ARPA Puglia di cui alla nota tecnica Prot. 0003309-32 del 18 gennaio 2018” - Doc. n. OPL00-C30373-150-Y-TRS-0004 rev. 0 del 24/05/2017. Le risposte alle suddette richieste di integrazione, inoltre, sono confluite nel documento [2], appositamente modificato nella sua successiva revisione rev. 02, in maniera tale da renderlo aggiornato anche rispetto alle ulteriori attività di campionamento effettuate, e nel contempo, autoportante a fini dell’ottemperanza della prescrizione A.8.

2.4 OSSERVAZIONI E CRITICITÀ

Esaminati i documenti [1] e [2], alla luce delle prescrizioni riportate nel D.M. n. 223 dell’11/09/2014 e delle precedenti note tecniche congiunte ARPA Puglia ed ISPRA (Prot. 0003309 del 18/01/2018, Prot. 0044645 del 06/07/2018), di seguito sono riportate le osservazioni relative ai monitoraggi delle biocostruzioni marine. Inoltre, data la sovrapposizione, in ambito offshore, tra la prescrizione A.31 e la prescrizione A.8, sono comunque da ritenersi valide tutte le indicazioni di cui alla precedente nota tecnica congiunta ISPRA/ARPA (prot. ARPA Puglia n. 46406 del 25/07/2017), se non trattate nella presente.

Al fine di rispondere alla prima osservazione ARPA Puglia ed ISPRA (Prot. ARPA Puglia n. 0044645 del 06/07/2018), che recita *“Le coordinate e la nomenclatura univoca delle stazioni, le attività svolte, sia nelle stazioni precedentemente monitorate (stazioni M1 ed M2) che nelle due nuove stazioni di controllo, sono riassunte nella tabella 1 (pag. 5 del [1] e pag. 11 del [2]). Si osserva però che, nonostante queste ultime integrazioni, nella suddetta tabella mancano i riferimenti sia alla stazione A5_N05_6, nella quale è stato effettuato il monitoraggio della fauna ittica tramite ROV (pag. 48 [2]), sia alle due aree nelle quali è stato effettuato il monitoraggio mediante attrezzi da pesca (pag. 50 [2]). Si raccomanda pertanto che vengano inserite, in una stessa tabella, tutte le stazioni e/o aree nelle quali sono stati realizzati (durante la fase ante operam), e verranno realizzati (nelle successive fasi), i monitoraggi ai fini dell’ottemperanza della prescrizione A.8”*, si ritiene congruo quanto riscontrato dal proponente, che ha provveduto ad integrare in un’unica tabella tutte le stazioni e/o aree nelle quali sono stati realizzati (durante la fase ante operam), e verranno realizzati (nelle successive fasi), i monitoraggi ai fini dell’ottemperanza della prescrizione A.8.

Per quanto riguarda la seconda osservazione ARPA Puglia ed ISPRA (Prot. ARPA Puglia n. 0044645 del 06/07/2018), che recita *“Per quanto riguarda il macrozoobenthos dei fondi molli, vista la differente strumentazione di campionamento utilizzata, vale a dire il carotatore manuale sui*

fondali con profondità inferiore ai 40 m e la benna Van Veen sui fondali con profondità superiore a 40 m, si raccomanda di standardizzare le unità di misura al fine di una idonea comparazione tra stazioni di monitoraggio e stazioni di controllo.”, si ritiene esaustivo il riscontro fornito nel documento [1] e integrato nel documento [2], dal momento che il proponente ha provveduto a standardizzare direttamente la superficie di sedimento campionata.

Relativamente alla terza osservazione ARPA Puglia ed ISPRA (Prot. ARPA Puglia n. 0044645 del 06/07/2018), che recita “...si raccomanda di fornire maggiori dettagli sulle caratteristiche del *tramaglio* in quanto è riportato esclusivamente, nel documento [2] (pag.50), la seguente frase “L'attrezzo da pesca impiegato comunemente per uso locale, è stato un *tramaglio* con lunghezza standardizzata di 1.000 m e maglia di 14 cm”, senza indicare se la dimensione fornita (14 cm) faccia riferimento, appunto nel caso di un *tramaglio*, alla maglia della rete interna o a quella dei pannelli esterni; nel caso in cui la misura si riferisca alla rete interna, dato per scontato che per definizione i pannelli laterali di un *tramaglio* debbano avere una maglia più grande di quella interna, appare altamente improbabile l'utilizzo di un attrezzo con siffatte caratteristiche nel contesto ambientale del basso Adriatico, anche perché avrebbe scarsissima capacità di cattura.”, si ritiene esaustivo quanto indicato dal soggetto proponente, in quanto l'unica misura inizialmente fornita (14 cm) si riferiva ai pannelli esterni del *tramaglio*. Il proponente ha quindi integrato le informazioni sull'attrezzatura da pesca utilizzata, dichiarando che la rete interna presentava una maglia di 12 mm.

In conclusione, alla luce di quanto esposto e per quanto sopra espresso, allo stato attuale si ritiene la prescrizione A.8 ottemperata, a condizione che i campionamenti effettuati nella fase *ante operam* siano ripetuti nella fase *post operam*, allo scopo di consentirne la comparazione dei risultati.

